



CITTÀ DI LAVELLO

Provincia di Potenza

Via Cavour 0972-80111 Sito web: www.comune.lavello.pz.it e-mail: info@pec.comune.lavello.pz.it
C.A.P. 85024 - C.F.: 85000470766 - P.IVA: 00789800760

Prot. gen. n. 0010488 del 17/06/2020

Ordinanza n. 81 del 17/06/2020

Oggetto: Emergenza Covid 19 – revoca ordinanza n. 68/2020 avente ad oggetto la sospensione di fiere e mercati

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per mesi sei lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla diffusione del virus Covid 19;

Visto il Decreto legge n. 6 de 23 febbraio 2020, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il DPCM del 26 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020;

Viste le dichiarazioni dell'OMS del 30 gennaio 2020 e dell'11 marzo 2020;

Premesso che, con propria precedente ordinanza n. 68/2020 - prot. gen. n. 0008787, sulla scorta dei provvedimenti governativi nazionali e regionali finalizzati a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19, è stata disposta la sospensione di fiere e mercati in ambito comunale;

Considerato che, in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, in data 16 maggio 2020 è stato emanato il D.L. n. 33 recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamato, in particolare, il comma 14 dell'art. 1 del menzionato decreto-legge, che così recita:

"14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16";

Visto il successivo DPCM del 17 maggio 2020 ed in particolare il comma 1, lettera dd) secondo cui *"le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale id un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto di beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocollo o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10";*

Viste le "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 prot. n. 20/81/CR01/COV19 e, segnatamente, le misure generali riferite al commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) nonché le specifiche recate in materia di competenze dei comuni circa l'adozione delle misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire il rispetto del *droplet* e l'osservanza del divieto di sovraffollamento;

Vista l'ordinanza n. 22 del 17/05/2020 del Presidente della Regione Basilicata ed in particolare l'art. 3, comma 1, secondo cui sono consentite le attività di vendita al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati, nonché il commercio al dettaglio ambulante;

Ritenuto, anche in considerazione della drastica riduzione dei contagi in ambito regionale ed in coerenza con gli orientamenti del governo centrale e regionale, dover rimuovere i divieti imposti in ambito comunale riferiti allo svolgimento dei mercati quindicinali e delle fiere e, pertanto, procedere alla revoca della su richiamata ordinanza n. 68/2020;

Precisato, tuttavia, che la rimozione delle accennate limitazioni, oltre al rispetto del *droplet*, impone al contempo l'osservanza di specifiche misure di prevenzione rispetto al rischio di diffusione del contagio da Covid 19 a carico degli operatori commerciali, riportate in calce al presente atto;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
Per quanto sopra esposto e considerato;

ORDINA

- La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale dell'odierno provvedimento;
- La revoca della propria precedente ordinanza n. 68/2020 prot. gen. n. 0008787 del 18/05/2020 e, per l'effetto, la ripresa dei mercati quindicinali e delle fiere, già a decorrere da venerdì 19 giugno p.v., sotto l'osservanza delle misure precauzionali riportate in calce al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

DISPONE

- La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line del sito istituzionale dell'Ente e la comunicazione al Settore IV - Suap, al Settore III - Comando Polizia Locale, al Settore VI - Servizi finanziari, alla società Andreani Tributi Srl, a ciascuno per opportuna conoscenza e per la parte di competenza;
- La notifica al locale Comando Stazione Carabinieri.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Sabino Altobello
(firmato digitalmente)

Misure a carico del titolare di posteggio

- *pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;*
- *è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;*
- *messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;*
- *rispetto del distanziamento interpersonale: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce;*
- *in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;*
- *gli operatori devono raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco/chiosco più del tempo necessario alla scelta e all'acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del personale per la ricerca dei prodotti, evitando di toccare la merce;*
- *se l'attività commerciale è svolta con banco/automarket, gli operatori devono delimitare lo spazio frontale di vendita per garantire il distanziamento interpersonale a mezzo di segnalazione rimovibile sul pavimento ovvero a mezzo di colonnine rimovibili. Dovrà garantirsi almeno 1 mq a cliente;*
- *deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve, altresì, essere fornita informazione sulle norme di comportamento dei clienti;*
- *divieto di frequentazione del mercato per operatori/lavoratori che abbiano una temperatura corporea superiore ai 37,5°;*
- *per i venditori di dolci sfusi occorrerà fornire guanti ai clienti per la scelta dei prodotti;*
- *a fine giornata, gli operatori commerciali dovranno provvedere a raccogliere i rifiuti prodotti in appositi sacchi della spazzatura che dovranno essere lasciati, opportunamente legati, all'interno del posteggio occupato.*